

IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.
[REDACTED]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 novembre 2016,
ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.

nel ricorso iscritto al n.36618 del ruolo generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2015, vertente

TRA

[REDACTED], C.F. [REDACTED], nato in Mali, il
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Mascagni
n.186, presso lo studio dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta
e difende in virtù di procura in calce al ricorso

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via
dei Portoghesi n. 12

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale,
letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,

[REDACTED]

con ricorso depositato in data 3 giugno 2015, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 11 marzo 2015 e notificato il successivo 27 maggio 2015, con il quale la Commissione Territoriale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di una protezione internazionale sussidiaria e umanitaria.

Il ricorrente ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.150/2011 e dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza e, chiedendo, di riconoscergli il diritto ad una protezione internazionale, status di rifugiato o in subordine alla protezione sussidiaria o ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma rigettava l'istanza proposta dal ricorrente, rilevando che "tutto il racconto del richiedente appare confuso, poco circostanziato e non attendibile".

Il ricorrente, ha riferito di essere nato in Mali, [REDACTED]

Riferiva il ricorrente di essersi allontanato dal Paese per timore dei golpisti e del colpo di stato avvenuto nel 2012, nel corso del quale erano rimasti uccisi la madre ed un amico. Lo stesso ricorrente, che era autista di un ministro, veniva costretto dai golpisti a guidare per loro, ma riuscito a fuggire decideva di lasciare il Paese.

Il ricorrente produceva certificazione medica (cfr. verbale udienza del 17.11.2016), attestante le lesioni subite e che confermava la riconducibilità delle stesse alle aggressioni e alle sparatorie riferite (ferite alle gambe anche per arma da fuoco, con lesioni ossee).

Esaminate le dichiarazioni del ricorrente rese avanti alla Commissione Territoriale, anche alla luce della documentazione medica prodotta, ritiene questo giudice credibile la vicenda narrata dal ricorrente.

Inoltre, al di là delle specifiche circostanze riferite, occorre osservare e fare riferimento all'attuale situazione politico-sociale esistente in Mali.

Infatti, la circolare del Ministero dell'Interno del 15.6.2012, riferendo sulla situazione in Mali, ha precisato che trattasi di una situazione in continua evoluzione, dove i gruppi armati hanno commesso gravi infrazioni del diritto umanitario internazionale giustiziando i soldati che catturavano nei combattimenti, mentre l'esercito ha risposto con bombardamenti indiscriminati anche sulla popolazione civile. La situazione è sfociata in una vera e propria crisi umanitaria a causa della carenza alimentare che già colpiva 15 milioni di persone nella zona del Sahel.

E ancora che "la popolazione di religione cristiana è stata oggetto di minacce" e "luoghi di culto evangelici e cristiani sono stati saccheggiati". Gli atti di violenza e saccheggio hanno riguardato anche la popolazione civile, con rapimenti e detenzione di ostaggi stranieri.

L'UNHCR dichiara che violenze ed una situazione umanitaria in rapido peggioramento sono state le condizioni prevalenti in Mali, "con gravi ripercussioni sulla popolazione civile". E ancora che "abusi del rispetto dei fondamentali diritti umani e l'interruzione dei servizi di prima necessità verificatasi al nord hanno costretto le popolazioni a spostarsi".

Ai sensi dell'art.14 lett. c) d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".

Pertanto, in considerazione delle circostanze dedotte dal ricorrente e dei timori evidenziati, si ritiene possa essere accolto il ricorso e riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente.



